

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 472/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo a partire dal 2007 ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha determinato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione e al suo interno.

(2) L'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato

livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

(3) È opportuno che il diritto dell'Unione preveda la piena coerenza tra il quadro di sorveglianza multilaterale dell'Unione stabilito dal TFUE e le condizioni politiche cui è eventualmente soggetta l'assistenza finanziaria. L'integrazione economica e finanziaria di tutti gli Stati membri, in particolare di quelli la cui moneta è l'euro, impone una sorveglianza più rigorosa per prevenire che uno Stato membro che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà sotto il profilo della stabilità finanziaria contagi il resto della zona euro e più in generale l'Unione.

(4) È opportuno che l'intensità della sorveglianza economica e di bilancio sia commisurata e proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell'assistenza finanziaria ricevuta, che può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose. Qualsiasi programma di aggiustamento macroeconomico dovrebbe tener conto del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

(5) Uno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe essere soggetto a una sorveglianza rafforzata a norma del presente regolamento se è colpito, o rischia di essere colpito, da gravi difficoltà finanziarie, al fine di garantire un rapido ritorno alla normalità e di proteggere gli altri Stati membri della zona euro da potenziali ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe essere proporzionata alla gravità dei problemi e adeguata di conseguenza. Essa dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo ravvicinato la situazione economica, fiscale e

⁽¹⁾ GU C 141 del 17.5.2012, pag. 7.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2013.

